



Alla C.G.I.L./FP
Via Garibaldi n.31
info@fpcgilsalerno.it

Alla C.I.S.L./FP
Via Pellecchia, 2
ust.salerno@cisl.it

Alla U.I.L. /FPL
Via Lucio Petrone, 33
salerno@pec.uilfpl.it

LORO SEDI

Alla RSU Sindacale
Pappalardo Antonio
Ruocco Aniello
Silvestri Assunta
Giordano Domenico
SEDE

Ai Responsabili di Servizio
SEDE

OGGETTO: Convocazione delegazione trattante per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2019.

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla Delegazione Trattante il giorno 15.05.2019, alle ore 10,00, per l'avvio della fase negoziale propedeutica alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, relativamente all'utilizzo delle risorse economiche decentrate per l'anno 2019.

Si allega ipotesi di contratto.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Lucia Loredana LA ROCCA





**ALLEGATO AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE NORMATIVA
RECANTE LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER
L'ANNO 2019**

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2019

**COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
INTEGRATIVA EX ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018**

Art. 1

Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili - Art. 67 - comma 1 e comma 2 - del CCNL 21/05/2018

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:

- a) la prima, costituita nel rispetto dei commi 1 e 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito **“risorse decentrate stabili”**;
- b) la seconda, costituita nel rispetto dei commi dal n. 3 al n. 6, viene qualificata come **“risorse decentrate variabili”** e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti.

2. A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate stabili”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.

3. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a) per l'anno 2019, viene determinato attraverso la compilazione di una tabella, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, come di seguito quantificate.

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

| RIFERIMENTI NORMATIVI | Anno 2019 |
|---|--------------------|
| Art. 67 CCNL 2016 – 20018- Comma 1 | |
| Unico importo consolidato anno 2017 e costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 31 e dei commi 1, 2 e 7 dell'art. 32 del CCNL 22.01.2004, comprensivo delle voci di cui all'art. 4 del CCNL 09/05/2006 e dell'art. 8 del CCNL 11/04/2008; | € 63.773,04 |

La predetta **Tabella A è integrata da** alcune voci che, pur rientrando nel concetto di stabilità e continuità in base a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 67, hanno bisogno di una verifica annuale, in quanto potrà verificarsi una legittima integrazione di ulteriori disponibilità di risorse stabili, che vanno ad aggiungersi all'importo unico consolidato.

| | |
|---|--------------------|
| Art. 67 CCNL 21/05/2018 - comma 2 | |
| Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018; (Dipendenti in servizio n. 19) | € 1.580,80 |
| Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria della retribuzione tabellare di cui al CCNL 31/07/2009 | € 5.133,61 |
| Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018 | € 2.011,14 |
| lettera c) - Importo della RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio | € 9.624,84 |
| Art. 33 CCNL 2002 – 2005 - Comma 4 | |
| Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto prevista dalla colonna (1) della Tabella D | € 2.118,28 |
| FONDO RISORSE STABILI - COMMA 2 | € 20.468,67 |
| TOTALE FONDO RISORSE STABILI | € 84.241,71 |

**Art. 2
Lavoro straordinario**

- Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Tali prestazioni sono ammesse per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ed in relazione ad eventi particolari imprevedibili. Pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione dl tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
- Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del Responsabile del settore, cui appartiene il dipendente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Alla prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento dello stesso. Nei casi in cui si autorizzano dipendenti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in assenza di relativa copertura finanziaria, il Responsabile del servizio che ha disposto l'autorizzazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente.
- La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare un arco massimo giornaliero di 10 ore. Le risorse destinate alle prestazioni per lavoro straordinario per l'anno 2019 non potranno superare quelle rese disponibili nel fondo nell'anno precedente per un importo pari ad **€ 4.000,00**
- Per consentire una gestione oculata e correlata ad effettive esigenze organizzative, il fondo disponibile viene ripartito annualmente tra i responsabili di servizio, quantificato in rapporto al numero di personale assegnato e alla categoria di appartenenza. Le risorse per il lavoro straordinario per l'anno 2019 sono attribuite come dal seguente prospetto.

| SERVIZIO | PERSONALE ASSEGNATO | BUDGET PER SERVIZIO |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| AFFARI GENERALI | 4 | € 1.230,77 |
| FINANZIARIO | 4 | € 1.230,77 |
| SERVIZI SUL TERRITORIO | 1 | € 307,69 |
| CORPO DI POLIZIA LOCALE | 4 | € 1.230,77 |
| TOTALE | 13 | € 4.000,00 |

Art. 3**Riduzione del fondo ex art. 1, comma 456, della legge 27/12/2013, n. 147**

1. In base a quanto disposto dall'art. 9, comma 2bis. del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
2. Il comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014, ha aggiunto al succitato comma 2bis dell'art. 9, una nuova disposizione in base alla quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al salario accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto della disciplina innanzi indicata.
3. Dal contratto decentrato integrativo economico per l'anno 2014, sottoscritto nella Delegazione trattante del 02/10/2014, si rileva che il fondo non ha subito nessuna riduzione in quanto già nella fase di costituzione risultava inferiore rispetto al fondo anno 2010 e la media del personale presente nell'anno 2010 non supera la media del personale in servizio nel 2014.

4. Pertanto, il fondo complessivo delle risorse decentrate stabili da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2019 resta confermato in un importo di

| |
|--------------------|
| € 84.241,71 |
|--------------------|

Art. 4**Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili - Art. 67 - commi 3 - 4 - 5 - CCNL del 21/05/2018**

1. Il fondo delle "**risorse decentrate stabili**", come innanzi costituito, può essere incrementato delle "**risorse decentrate variabili**" ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai commi dal n. 3 al n. 6, fermo restando il rispetto della disciplina richiamata al comma 7 dello stesso art. 67.
2. In particolare, il fondo delle risorse variabili viene determinato attraverso la compilazione della tabella B, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, così quantificate:

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA B

| Art. 67 CCNL 21/05/2018 - Triennio normativo 2016 - 2018 | | Anno 2019 |
|---|--|--------------------|
| Comma 3 | | |
| lettera a) - Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1 - lettera d), del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001 | | |
| | > contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione | |
| | > Convenzioni con soggetti pubblici e privati | |
| | > Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali | |
| lettera b) - Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, comma 4, 5 e 6, del decreto legge n. 98/2011 | | |
| lettera c) - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale | | |
| | > risorse previste dall'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 | € 18.000,00 |

| | |
|---|--------------------|
| > Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati al personale addetto alle indagini statistiche ISTAT | |
| lettera d) - Importo della RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue nell'anno di cessazione, oltre ai ratei di tredicesima | |
| lettera e) - risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art. 14) | € 11,88 |
| lettera f) - Quota parte del rimborso spese di notifica per l'Amministrazione finanziaria ex art. 54 del CCNL 14.09.2000 | |
| Comma 4 | |
| Integrazione fino ad un importo massimo del 1,2% del monte salari anno 1997 (<i>Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale</i>) | € 5.327,70 |
| Comma 5 | |
| Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano degli obiettivi (<i>Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale</i>) | € 8.200,00 |
| Art. 68 CCNL 21/05/2018 - Triennio normativo 2016 - 2018 - Comma 1 - Ultimo periodo | |
| Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente | € 276,42 |
| TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI | € 31.816,00 |

PROSPETTO GENERALE

| | |
|---|---------------------|
| TOTALE NETTO RISORSE STABILI | € 84.241,71 |
| TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI | € 31.816,00 |
| FONDO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DECENTRATE | € 116.057,71 |

Art. 5

Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75

1. In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.

2. Nella determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 si è proceduto all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal titolo V del D.lgs. n. 165/2001.

3. Sulla scorta dei predetti orientamenti, è stato rielaborato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2019, come di seguito si riporta:

| Totale fondo risorse decentrate 2016 | Voci da escludere | Fondo da considerare per la riduzione |
|---|--------------------|---------------------------------------|
| € 131.282,19 | € 33.317,95 | € 97.964,24 |

3. Si evidenzia che su tale materia, il CCNL sottoscritto in data 21/05/2018 per il comparto Funzioni Locali ha chiarito, mediante apposite dichiarazioni congiunte, alcuni aspetti in merito alla corretta applicazione della normativa in esame. In particolare:

a) con la dichiarazione congiunta n. 5 ha stabilito che le risorse decentrate previste dall'art. 67, comma 2, lettera a) e b) , non sono soggette ai limiti di crescita del fondo delle risorse decentrate, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica.

c) con la dichiarazione congiunta n. 9 si è preso atto della pronuncia della Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 6 del 10.04.2018, con la quale ha precisato che le risorse per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. n. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da escludere dai limiti sul tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

6. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2018, costituito nel rispetto di quanti innanzi illustrato.

| PROSPETTO GENERALE | ANNO 2019 | A DETRARRE | Descrizione |
|---|---------------------|--------------------|---|
| FONDO STABILI | € 84.241,71 | € 2.118,28 | Tale voce riflette risorse del bilancio e non va imputata nel fondo |
| | | € 1.580,80 | Risorse incremento ex art. 67, comma 2 - lettera a) |
| | | € 2.011,14 | Risorse incremento PEO ex art. 67, comma 2 - lettera b) |
| FONDO VARIABILI | € 31.816,00 | € 276,42 | Economie fondo anno 2018 art. 68, comma 1 |
| | | € 11,88 | Economie straordinario anno 2018 art. 67, comma 2, lettera e) |
| | | € 0,00 | Risorse conto terzi |
| | | € 18.000,00 | Art. 113, comma 2, del D.lgs. N. 50/2016 |
| TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 | € 116.057,71 | € 23.998,52 | € 92.059,19 |

7. In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che la proposta di costituzione rispetta il dettato legislativo, in quanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019, costituito dalle risorse stabili e dalle risorse variabili, escluse le somme da non considerare, risulta inferiore a quella utilizzata nel 2016.

Art. 6

Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75 per l'area delle posizioni organizzative

1. Con la sottoscrizione del nuovo CCNL del 21/05/2018, le parti hanno stabilito che: "La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017".

2. In base alle succitate disposizioni, risulta evidente che, ancorché il finanziamento delle posizioni organizzative avviene con risorse di bilancio, per dare concreta attuazione alla disciplina sul contenimento del salario accessorio, si rende necessario porre a confronto il fondo relativo all'anno 2016 e il fondo costituito per l'anno 2019 completo con le risorse destinate all'area delle posizioni organizzative.

3. L'art. 13, comma 3, del nuovo CCNL ha modificato la precedente modalità di corresponsione della retribuzione di risultato, imponendo agli enti di conglobare in un unico fondo le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale ultima voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente disponibili.

4. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, si può determinare un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67.

5. Atteso che l'applicazione della nuova disciplina indicata ai punti precedenti è subordinata alla definizione dei criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, previste dall'ordinamento comunale, si ravvisa l'opportunità di verificare il rispetto della disciplina sul contenimento del salario accessorio nella sua interezza .

6. Atteso che le risorse destinate nell'anno 2016 alla retribuzione di posizione e di risultato sono state determinate in un importo complessivo di **€ 49.884,90** considerando un importo per la retribuzione di risultato per una percentuale del 25% in base alla disciplina preesistente di cui all'art. 10 del CCNL 31/03/1999, si procede alla elaborazione del prospetto di seguito riportato che descrive il fondo delle risorse destinate al salario accessorio complessivamente inteso per la verifica circa il rispetto dell'art. 23, comma 2 sopra richiamato.

| Totale fondo risorse decentrate 2016 | Voci da escludere | Risorse destinate alla retribuzione di posizione 2016 | Risorse destinate alla retribuzione di risultato 2016 pari al 25% | Fondo da considerare per la riduzione |
|--------------------------------------|--------------------|---|---|---------------------------------------|
| € 131.282,19 | € 33.317,95 | € 39.907,90 | € 9.977,00 | € 147.849,14 |

7. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2018, costituito nel rispetto di quanti innanzi illustrato.

| Totale fondo risorse decentrate 2019 | Voci da escludere | Risorse destinate alla retribuzione di posizione 2019 | Risorse destinate alla retribuzione di risultato 2019 pari al 20% | Fondo da considerare per la riduzione |
|--------------------------------------|--------------------|---|---|---------------------------------------|
| € 116.057,71 | € 23.998,52 | € 37.327,00 | € 9.976,98 | € 139.363,17 |

8. In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che la spesa complessiva destinata al salario accessorio del personale non dirigente e del personale titolare di posizione organizzativa rispetta il dettato legislativo, in quanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019, escluse le somme da non considerare, risulta inferiore a quella utilizzata nel 2016.

TITOLO III – UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 7

Utilizzo del fondo delle "risorse decentrate stabili"

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 68, comma 1, del CCNL del 21.05.2018. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili", così come di seguito determinate.

1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2018 – Art. 68, comma 1, del CCNL 21.05.2018.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse stabili". Per tale destinazione viene istituito un fondo per le progressioni orizzontali ai sensi dell'art. 17, comma 2 - lett. b), del CCNL del 1.4.1999. Tale fondo definisce la capienza economica delle progressioni orizzontali già effettuate.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo in relazione al loro costo originario. Infatti, nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come disposto dall'art. 67, comma 2 - lettera b), del CCNL 21/05/2018. Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell'Ente.

L'utilizzo del fondo a tutto il 31.12.2019 risultante dall'applicazione di quanto sopra descritto è determinato in

| | | | |
|--|--|---------------|--------------------|
| | | TOTALE | € 36.810,30 |
|--|--|---------------|--------------------|

2. Costituzione fondo da prelevare dalle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali da effettuare nell'anno 2019 – Art. 16 del CCNL 21.05.2018.

Con il presente C.D.I., le parti concordano nel procedere al finanziamento di una progressione economica orizzontale a valere sulle risorse per l'anno 2019 nella misura del 50% della spesa complessiva calcolata sui dipendenti in possesso dei requisiti per accedere a tale istituto contrattuale.

Con la costituzione del predetto fondo vengono determinate le progressioni dell'anno con le limitazioni previste dai contratti nazionali vigenti. In particolare, si precisa che per il riconoscimento del diritto alla partecipazione della selezione per la progressione orizzontale, il dipendente deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione in godimento pari a ventiquattro mesi.

Da quanto sopra enunciato, le risorse complessive risultanti dal calcolo effettuato dal Servizio risorse umane da destinare importo pari ad

L'attribuzione della posizione economica superiore a quella in godimento avviene a seguito espletamento della procedura di valutazione, come disciplinata dal Regolamento sul sistema permanente di valutazione innanzi richiamato.

2. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2019. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.0.2004.

Le risorse nelle misure indicate nella colonna (1) della Tab. D vanno imputate a carico del bilancio dell'Ente e, pertanto, anche se inserite nel fondo del presente C.D.I., non vanno considerate ai fini della costituzione del fondo da inserire nella Tabella 15 del Conto Annuale.

A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

Per l'anno 2019 le quote destinate al finanziamento dell'intera quota dell'indennità di comparto sono finanziate con le risorse decentrate stabili, per un importo pari ad

| | | | | |
|--|--|--|---------------|-------------------|
| | | | TOTALE | € 8.521,58 |
|--|--|--|---------------|-------------------|

RIEPILOGO GENERALE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI

| RIFERIMENTI NORMATIVI | ANNO 2019 |
|--|------------------|
| Art. 68 CCNL 21/05/2018 - Comma 1 | |

| | |
|--|--------------------|
| Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale effettuate negli anni precedenti | € 36.810,30 |
| Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale per l'anno 2019 | € 0,00 |
| Art. 33 CCNL 2002 - 2005 | |
| Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto | € 8.521,58 |
| TOTALE | € 45.331,88 |

RIEPILOGO GENERALE

| | |
|--|---------------------|
| Fondo destinato al finanziamento degli istituti stabili e variabili | € 116.057,71 |
| Finanziamento degli istituti stabili | € 45.331,88 |
| Fondo risorse decentrate disponibile per la C.D.I. | € 70.725,83 |

ART. 8**Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"**

1. Il fondo complessivo delle "risorse decentrate variabili", pari ad **€ 70.725,83** sarà utilizzato per il finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata al successivo art. 10 del presente CCDI.
2. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base ai prospetti riportati nelle due tabelle successive:

UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI"

| RIFERIMENTI NORMATIVI | Anno 2019 |
|--|--------------------|
| Art. 68 del CCNL 21.05.2018 – comma 2 | |
| Lettera a): Compensi correlati ad effettivi miglioramenti della performance organizzativa | |
| Lettera a): Fondo per incentivare le attività correlate all'utilizzazione delle risorse alimentate in base all'art. 67, comma 3, lettera a) del CCNL 21/05/2018 | |
| Lettera b): Compensi correlati alla produttività individuale e al raggiungimento degli obiettivi inseriti nel PEG e nel piano della performance | € 11.675,83 |
| Lettera c): Indennità per condizioni di lavoro comportanti attività disagiate, esposizione a rischi e maneggio valori ex art. 70-bis del CCNL 21/05/2018 | € 2.100,00 |
| Lettera d): Indennità per prestazioni di lavoro correlate all'organizzazione del lavoro | |
| > Indennità per prestazione lavorativa in turni ex art. 23 del CCNL 21/05/2018 | € 9.600,00 |
| > Indennità di reperibilità ex art. 24 del CCNL 21/05/2018 | € 8.000,00 |
| > Indennità orario festivo ex art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000 | |
| Lettera e): Fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale di cat. D e C ex art. 70-quinquies del CCNL 21/05/2018 | |
| > Indennità per funzioni che comportano specifiche responsabilità attribuite ai sensi del comma 1 dell'art. 70-quinquies | € 5.800,00 |
| > Indennità per particolari funzioni che comportano specifiche responsabilità attribuite con atto formale fra quelle indicate dal comma 2 dell'art. 70-quinquies | € 350,00 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| Lettera f): Fondo per remunerare particolari funzioni e indennità per il personale dell'area di vigilanza | | |
| | Fondo per l'incentivazione della produttività collegata a obiettivi di potenziamento della sicurezza urbana e stradale con risorse finanziate dai proventi dell'art. 208 del D.lgs. n. 285/1992 ai sensi all'art. 56 -quater del CCNL del 21/05/2018 | € 8.200,00 |
| | > Indennità correlate a prestazione lavorativa svolta in servizi esterni di vigilanza ai sensi all'art. 56 -quinquies del CCNL del 21/05/2018 | € 3.800,00 |
| | Indennità per funzioni che comportano l'esercizio di compiti di responsabilità indicate all'art. 56-sexies del CCNL 21/05/2018 | € 3.200,00 |
| Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 - lett. c), e all'art. 70-ter del CCNL del 21/05/2018 | | |
| | Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 | € 18.000,00 |
| | Fondo delle risorse per contributi riconosciuti dall'ISTAT o da Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge | |
| Lettera h): Fondo per l'incentivazione della produttività per il servizio di notifica, di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000 | | |
| | Fondo per l'incentivazione della produttività destinato ai messi notificatori per il servizio di notifica | |
| TOTALE FINANZIAMENTO RISORSE VARIABILI | | € 70.725,83 |

ART. 9

Criteri e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"

1. Turno:

Il turno può essere attuato in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero con durata pari o superiore a 10 ore e consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornalieri.

Ai fini della corresponsione della relativa indennità, le prestazioni lavorative devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano.

L'indennità di turno ricomprende anche il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro ed è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Elenco profili:

- ▷ Istruttori direttivi area vigilanza;
- ▷ Agenti di Polizia locale;

Risorse necessarie Totale € 9.600,00

2. Reperibilità

Il servizio di pronta reperibilità viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, con riferimento ai seguenti servizi.

| | | |
|--------------------------|------------|---|
| Elenco profili: | | |
| Agente di Polizia Locale | n. 1 unità | tutti i giorni in orario non coperto dal servizio |

| | | |
|---------------------------|------------|--|
| Ufficiale di Stato Civile | n. 1 unità | Il sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali per 12 ore al giorno |
|---------------------------|------------|--|

L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 24 del CCNL 21/05/2018, è:

- a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi individuati;
- b) quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- c) non può essere superiore 6 periodi al mese per dipendente;
- d) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato e per le ore di effettiva chiamata, che
- e) il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Risorse necessarie Totale € 8.000,00

3. Indennità condizioni di lavoro

Si riconosce tale indennità al personale in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 26 del CCDI di parte normativa 2019/2021, com e diseguito indicato:

- > personale che effettua la propria prestazione lavorativa in condizioni di disagio connesso allo stress relazionale riconducibile alle prestazioni che comportano una effettiva e prolungata attività di front-office e in orario di servizio caratterizzato da articolazioni orarie di particolare flessibilità.
- > personale che svolge prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute, come elencati nella scheda illustrativa riportata nell'allegato B al D.P.R. 347/83.
- > al personale adibito, in via continuativa, a servizi che comportino maneggio di valori, nei limiti fissati dal contratto decentrato di parte normativa 2019/2021.

Tale indennità è assegnata solo nei giorni di effettiva presenza in servizio degli aventi diritto.

La quota giornaliera è fissata dal vigente CCDI di parte normativa ed è determinata in rapporto alla misura determinata in base ai criteri concordati con il CCDI 2019/2021.

Elenco profili:

- P Front office -Anagrafe
- P Ufficio Economato
- P Ufficio Tributi
- P Servizi Notifiche

Risorse necessarie Totale € 2.100,00

4. Particolari e specifiche Responsabilità

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Responsabile di ogni singolo Settore l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale della categoria D e C che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. 13 e seguenti CCNL 21/05/2018.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Responsabile del Settore con atto formale motivato, da emanarsi tassativamente entro il mese di gennaio di ogni anno, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

A. Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL del 21/05/2018 viene attribuito al personale di categoria D e C, esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del CCNL 31.3.99, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica.

I criteri e le modalità di conferimento delle specifiche responsabilità e i relativi compensi annui sono disciplinati dal C.D.I. di parte normativa.

B. I compensi di cui al presente articolo sono revocabili, la loro corresponsione è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlate e al possesso di almeno 2 dei 5 requisiti previsti.

D. In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Elenco profili:

| | | |
|---|-------------------------------------|------------|
| P | Istruttore direttivo amministrativo | N. 1 Unità |
| P | Istruttore direttivo finanziario | N. 1 Unità |
| P | Istruttore amministrativo | N. 2 Unità |
| P | Istruttore finanziario | N. 3 Unità |
| P | Istruttore tecnico | N. 1 Unità |

Risorse necessarie Totale € 5.800,00

5. Particolari Posizioni

E' l'indennità finalizzata a compensare specifiche funzioni di responsabilità del personale delle categorie D, C e B attribuite con atto formale degli Enti, di cui all'art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL del 21/05/2018. Detta indennità è corrisposta alle qualifiche individuate specificamente dal comma 2 del citato articolo 70-quinquies.

Elenco profili:

| | | |
|---|--------------------|-------------|
| P | Messo notificatore | N. 1 unità; |
|---|--------------------|-------------|

Risorse necessarie Totale € 350,00

6. Fondo per remunerare particolari funzioni e indennità per il personale dell'area di vigilanza

> Indennità correlate a prestazione lavorativa svolta in servizi esterni di vigilanza ai sensi all'art. 56 -quinquies del CCNL del 21/05/2018

A. Tale indennità viene riconosciuta al personale dell'area di vigilanza che effettua prestazioni lavorative in modo continuativo in servizi esterni di vigilanza

B. La misura di cui al comma precedente è definita sulla base di apposita valutazione dell'effettiva incidenza dei rischi e disagi connessi all'espletamento delle funzioni assegnate ed effettivamente svolte dal dipendente

C. In relazione ai criteri concordati con la sottoscrizione del CCDI di parte normativa, la misura dell'indennità giornaliera per l'anno 2019 è stata determinata in un importo di € 3,00

D. L'indennità di cui al comma precedente è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi dello stesso in ambienti esterni.

Elenco profili:

| | | |
|---|-------------------------|------------|
| P | Istruttore di vigilanza | N. 4 Unità |
|---|-------------------------|------------|

Risorse necessarie Totale € 3.800,00

> Indennità per funzioni che comportano l'esercizio di compiti di responsabilità indicate all'art. 56-sexies del CCNL 21/05/2018

A. A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente, il Comandante del Corpo di Polizia Municipale attribuisce al personale di categoria C assegnato al Corpo di Polizia Municipale, le funzioni che comportano l'esercizio di compiti di responsabilità.

B. L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati con atto formale motivato, da emanarsi tassativamente entro il mese di gennaio di ogni anno, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

C. I criteri e le modalità di conferimento delle specifiche responsabilità e i relativi compensi annui sono disciplinati dal C.D.I. di parte normativa 2019/2021.

D. I compensi di cui al presente articolo sono revocabili, la loro corresponsione è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlate e al possesso dei requisiti previsti.

E. In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Elenco profili:

P Istruttore di vigilanza N. 4 Unità

Risorse necessarie Totale € 3.200,00

6. Produttività Individuale e Collettiva ex art. 68, comma 2 - lettera a) e b) del CCNL 21/05/2018.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e al miglioramento dei servizi, di cui all'art. 68, comma 2 – lettera a) e b) – del CCNL del 21/05/25018, che così come previsto dall'art. 40, comma 3bis, del D.lgs. n. 165/2001 assume parte rilevante rispetto al fondo disponibile, e, pertanto, ammonta ad

€ 11.675,83 e viene utilizzato nel rispetto della seguente disciplina:

- 1) Il sistema d'incentivazione del personale si baserà sull'attuazione degli obiettivi tratti dalla Relazione Previsionale e Programmatica annuale e dal P.E.G. e/o dal Piano degli obiettivi. Gli obiettivi devono discendere direttamente dalle strategie dell'Ente e assegnati per servizi o per centro di responsabilità.
- 2) I servizi e gli uffici definiranno appositi piani di lavoro annuali, individuando gli obiettivi da conseguire, la soglia minima del raggiungimento dei risultati e le responsabilità da assegnare. Il progetto potrà prevedere anche step di verifica ed eventuali modifiche e integrazioni in itinere.
- 3) I piani di lavoro devono consentire, per quanto possibile, il coinvolgimento di tutto il personale. Ogni dipendente può partecipare ad un solo piano di attività.
- 4) I piani di lavoro sono trasmessi al Segretario comunale che, con il supporto del Nucleo di valutazione, provvede a valutare i progetti, sia in ordine alla verifica di coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione comunale che per quanto attiene al finanziamento degli stessi, nel rispetto delle disponibilità finanziarie stabilite nella contrattazione decentrata.
- 5) Le risorse disponibili vengono assegnate ai vari servizi in funzione degli obiettivi e dei programmi indicati dal piano di lavoro, nonché in relazione al numero dei dipendenti impegnati nelle attività programmate.
- 6) Al fine di evidenziare la valenza di un sistema di erogazione legato alla meritocrazia e al divieto di erogazione a pioggia delle indennità, si stabilisce che il premio individuale correlato alle risorse finanziarie per la produttività e il miglioramento dei servizi sarà corrisposto secondo i criteri definiti nella metodologia di valutazione vigente nell'Ente.
- 7) Nell'ambito delle risorse assegnate al piano di lavoro, ciascun responsabile, utilizzando le schede di valutazione, provvederà a valutare il personale dipendente appartenente al proprio servizio;
- 8) La ripartizione degli incentivi sarà correlata alla valutazione dell'apporto individuale di ogni dipendente sul raggiungimento degli obiettivi. Prende in considerazione la responsabilità, l'impegno, la qualità della prestazione e il contributo professionale fornito relativamente ai procedimenti assegnati.
- 9) L'erogazione degli incentivi è subordinata alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi ed il collegamento con miglioramenti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte;
- 10) L'erogazione del premio incentivante avverrà a consuntivo e, comunque, a seguito espletamento della procedura di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi assegnati con il P.d.O. e sul miglioramento dei servizi a cura del Nucleo di valutazione;

7. Produttività e miglioramento dei servizi secondo la disciplina prevista all'art. 67, comma 5 - lettera b), del CCNL 21/05/2018

Con la delibera n. 68 del 02/08/2018, recante le direttive fornite dall'A.C. al Presidente della Delegazione trattante per l'avvio della C.D.I. e per l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018, lo stesso è stato incrementato, ai sensi del comma 5 lettera b) dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 con una somma di

€ 8.200,00 mediante finanziamento delle quote correlate alle maggiori entrate in misura pari ad un quarto dei proventi delle sanzioni per violazioni previste dall'art. 208 del Codice della Strada, con l'obiettivo di garantire un'efficace implementazione dei servizi di viabilità e controllo della sicurezza stradale sul territorio da parte degli operatori di Polizia Locale.

L'utilizzo di tali risorse può realizzarsi qualora si siano verificate le condizioni di seguito descritte, oggettivamente documentate.

- 1) innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi del servizio controllo e sicurezza sul territorio, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza.
- 2) Definizione di un progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, secondo le linee programmatiche indicate dall'Amministrazione comunale.
- 3) In allegato al progetto deve essere allegata apposita scheda che deve indicare i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo, la soglia minima del raggiungimento dei risultati. I risultati devono essere verificati attraverso indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza.
- 4) La relazione deve evidenziare, altresì, il ruolo fondamentale che ha il personale nel conseguimento dei risultati e che siano stati ottenuti grazie ad un maggiore impegno e alla massima disponibilità delle persone impegnate, anche attraverso turni di lavoro più disagiati.

Il Responsabile del servizio predisporrà apposite verifiche periodiche per eventuali aggiustamenti e/o regolazioni in itinere.

8. Produttività individuale ex art. 68, comma 2 – lettera g) – del CCNL del 21/05/2018.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 67, comma 3 – lettera c) – del CCNL del 21/05/2018, per un importo di **€ 18.000,00**

Il predetto fondo viene utilizzato nel rispetto della disciplina di seguito descritta.

A. L'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 113, comma 2, del D. Lgs 50/2016, è disposta in base alle disposizioni inserite nel regolamento comunale, redatto ai sensi del comma 3 dello stesso art. 113, con il quale vengono disciplinate le modalità di ripartizione degli incentivi con imputazione delle somme negli appositi interventi di bilancio afferenti ai fondi di rotazione appositamente istituiti.

B. Le risorse di cui al punto precedente sono rese disponibili solo a seguito approvazione del regolamento comunale, previsto dalla citata normativa, da redigere nel rispetto dei criteri generali approvati in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Le risorse destinate alla produttività sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia e di qualità dei servizi, pertanto deve essere individuato il personale in possesso delle specifiche professionalità richieste per le particolari attività assegnate ai servizi interessati e che contribuiscono effettivamente all'incremento di risorse finanziarie nel fondo delle risorse decentrate.

10. Sistema di perequazione retributivo

Al fine di ottenere una redistribuzione in senso equitativo delle somme destinate a premiare la produttività dei dipendenti, viene posto in essere un sistema di bilanciamento tra produttività individuale e incentivi specifici che opererà per i dipendenti.

Si intendono incentivi specifici per tale redistribuzione le risorse correlate ai compensi per la produttività individuale e collettiva previsti dal **comma 7 e 8** del presente articolo.

In particolare, si concorda che il personale, assegnatario degli incentivi inseriti nel fondo ai sensi dei commi 7 e 8 del presente articolo per un importo superiore al premio individuale calcolato come media pro-capite a seguito assegnazione del budget ai Responsabili dei Servizi, come previsto al **comma 6**, rimane escluso dalla ripartizione del fondo relativo alla produttività individuale e collettiva di cui all'art. 68, comma 2 - lettera a) e b) del CCNL 21/05/2018.

Art. 10
Disposizione finale

1. Il presente contratto integrativo decentrato annulla tutti gli accordi risultanti in contrasto con la disciplina innanzi illustrata.
2. Le disposizioni contenute nel presente contratto integrativo conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione e, comunque, fino alla sottoscrizione del nuovo CDI di parte normativa per il triennio 2019/2021, fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 2.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
4. Copia del presente contratto viene trasmesso all'ARAN e pubblicato permanentemente sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposito link "Amministrazione Trasparente".